



I CONTRATTI EPC IN ITALIA

La situazione attuale e i prossimi passi

Torino, 20 Novembre 2013

Leonardo Colucci

TECLA Europa



1

DECRETO LEGISLATIVO 115/2008

(in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici)

DEFINIZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY

la EScò è definita come "*persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.*"

2

DECRETO MINISTERIALE 74/2012

(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di
gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi
energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice
- servizio di riscaldamento/raffrescamento)

CRITERI AMBIENTALI PER BANDI DI GARA

criteri ambientali minimi che le pubbliche amministrazioni
devono inserire nei bandi di gara per l'acquisto dei seguenti
servizi energetici degli edifici, affinché i relativi contratti
d'appalto possano essere definiti verdi

Da chi è regolata la disciplina?

CONSIP

(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici)


- Non è l'agenzia formalmente competente in materia di partnership pubblico-private ma ne gestisce gli schemi
- Sviluppa studi nel settore
- Svolge un ruolo chiave sia nella promozione di un coinvolgimento del settore privato che nella gestione e monitoraggio di tutte le fasi successive alle procedure di appalto pubblico

AEEG

(Autorità per l'energia elettrica ed il gas)

- Autorità indipendente creata con Legge 481/1995
- Regola e controlla il settore dell'elettricità e del gas
- Rilascia certificati di efficientamento energetico alle ESCO che lo richiedono, che saranno elencate nel sito ufficiale
<http://www.autorita.energia.it/>

Le procedure di appalto pubblico



PROCEDURA ORDINARIA

1

APERTA

- Regolata dall'Art. 55 del «Codice Appalti» (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
- ogni operatore economico interessato, EScO, puo' presentare un'offerta nel bando di gara per la realizzazione e fornitura di un servizio energetico

2

RISTRETTA

- Regolata dall'Art. 55 del «Codice Appalti» (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
- ogni operatore economico puo' chiedere di parteciparvi ma possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, intese quali amministrazioni o enti pubblici, con le modalità stabilite dal codice

PROCEDURE UTILIZZATE SOLO QUANDO VENGONO RISPETTATE DETERMINATE CONDIZIONI

NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

- Regolata dall'Art. 56 del «Codice Appalti» (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
- le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano** con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, ma non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
- Le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1

2

NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

- Regolata dall'Art. 57 del «Codice Appalti» (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
- Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi è consentita qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, **non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura** con conseguente relazione da trasmettere alla Commissione, su sua richiesta, circa le ragioni della mancata aggiudicazione e le opportunità della procedura negoziata.
- é ammessa anche quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, **il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato**, e quando **l'estrema urgenza**, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non é compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara

3

DIALOGO COMPETITIVO

- Regolata dall'Art. 58 del «Codice Appalti» (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
- Nel caso di **appalti particolarmente complessi**, qualora le stazioni appaltanti ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto
- Il ricorso a tale procedura é consentito previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

4

FINANZA DI PROGETTO

- Regolata dall'Art. 153 del «Codice Appalti» (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
- gli operatori economici, di loro iniziativa, presentano alle amministrazioni aggiudicatrici **proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale** ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice
- La proposta deve contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

5

ACCORDO QUADRO

- Regolata dall'Art. 59 del «Codice Appalti» (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
- è ammissibile **solo per lavori di manutenzione**, e non per lavori di progettazione e altri servizi di natura intellettuale
- Accordi con operatori economici privati, della durata massima di quattro anni
- Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura ordinaria previste dal codice in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro

Prossime novità legislative

ART. 5, comma 3, D.L. n. 63 del 4 giugno 2013



L' ENEA mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.

Il citato articolo 7, precisa che «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il coinvolgimento dell'ANCI, sviluppano congiuntamente contratti tipo di rendimento energetico, tra le amministrazioni pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la produzione di calore da fonti rinnovabili. Per tale adempimento «Consip S.p.a.» può avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale».

Definizione di un modello di contratto EPC

**TAVOLO TECNICO SULLA DEFINIZIONE DI UN
MODELLO DI CONTRATTO EPC
5 Novembre 2013 presso il Ministero
dell'Ambiente**



- L'oggetto del contratto sarà relativo sia all'involucro dell'edificio sia agli impianti
- Non ci sarà un contratto tipo ma un «contratto a menu» con la possibilità di scegliere tra più opzioni contrattuali (modelli EPC)
- Ci saranno allegati tecnici per garantire un sistema di controlli da parte della stazione appaltante

**IL DOCUMENTO DOVRA' ESSERE APPROVATO ENTRO
NOVEMBRE E UTILIZZATO COME BASE DI CONFRONTO CON IL
SISTEMA ESCO**

Domande



Leonardo Colucci
l.colucci@teclaeuropa.eu

TECLA Europa
Rue de Deux Églises 39 -1000 Bruxelles
Tel: +32 (0) 2 503 5128
Fax: +32 (0) 2 514 3455
info@teclaeuropa.eu